



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

CORTE DI APPELLO DI LECCE

Prima Sezione Civile

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Riccardo Mele **Presidente**

dott. Maurizio Petrelli **Consigliere Rel.**

dott. Patrizia Evangelista **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 514/2017 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 9.12.2020, promossa da:

[REDACTED], rappresentato e
difeso dall'Avv. **[REDACTED]**

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED],
rappresentato e difeso dall'Avv. **[REDACTED]** e
dall'Avv. **[REDACTED]**

APPELLATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.

Svolgimento del processo



I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: *“Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig.*

██████████ ██████████ proprietario di un immobile sito in Lecce in via ██████████ n. 3, al piano quinto, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce il sig. ██████████ ██████████ quale proprietario dell'appartamento sovrastante, per ivi sentirlo dichiarare responsabile per i danni da infiltrazioni cagionati al suo immobile.

Deducava l'attore che, in ragione della rottura dell'impianto termico di pertinenza dell'appartamento del convenuto, nel mese di febbraio 2012, copiose infiltrazioni d'acqua avevano provocato danni al suo immobile (alle superfici murarie, agli infissi ed all'impianto elettrico), tant'è che lo stesso aveva proposto innanzi al Tribunale di Lecce procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per consulenza tecnica preventiva. Concludeva, dunque, richiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, indicati in € 5.897,00, oltre I.V.A., così come quantificati dal C.T.U. nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero in quell'altra diversa somma ritenuta di giustizia; il tutto con rifusione delle spese e dei compensi di lite.

Costitutosi in giudizio, il convenuto eccepiva preliminarmente la nullità dell'accertamento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva; nel merito, contestava la propria responsabilità e concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, o in subordine per una riduzione nel quantum debeatur.

L'odierno giudizio veniva istruito con produzione documentale (visure catastali, rilievi fotografici) ed in conformità all'ordinanza del Giudicante del 25.03.2015 veniva acquisito il fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per consulenza tecnica preventiva (proc. n.. 89/2013 R.G. Tribunale di Lecce).

Precisate le conclusioni, la causa veniva decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.”.

Con sentenza depositata in data 1.2.2017, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 5.897,00, oltre IVA,

rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data dell'evento sino al soddisfo; condannava altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite e di quelle della CTU espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.

Riteneva il primo giudice provata la domanda proposta sulla base delle risultanze della predetta CTU, che aveva provveduto anche alla quantificazione dei danni.

Avverso tale sentenza ha proposto appello [REDACTED] chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda e, in via subordinata, la riduzione della misura del risarcimento.

Ha resistito in giudizio [REDACTED] che ha concluso per il rigetto dell'appello.

A seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 lett. h) del d.l. n. 18/2020, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.

La Corte, concessi termini ex art.190 cod.proc.civ., ha riservato la decisione.

Motivi della decisione

Col primo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice di prime cure emesso una pronuncia *ultra petita*.

In particolare, secondo il [REDACTED] l'attore nell'atto di citazione avrebbe richiesto il riconoscimento di interessi e rivalutazione, sulla somma liquidata a titolo di risarcimento, con decorrenza "*dalla messa in mora e sino al soddisfo*", senza poi formulare alcuna domanda di condanna al pagamento delle spese di CTU della fase preventiva, mentre il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'evento ed ha posto a carico del convenuto le spese della predetta CTU.

Il motivo è palesemente infondato.

Quanto alla decorrenza degli interessi, è noto che in materia di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, come nella fattispecie, gli interessi sulle somme liquidate a titolo risarcitorio decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, in quanto ai sensi dell'art. 1219,

comma 2, c.c. il debitore del risarcimento del danno è in mora (*"mora ex re"*) dal giorno della consumazione dell'illecito (Cass. n. 6545/2016; Cass. n. 9338/2009).

Sicchè la statuizione del Tribunale è senz'altro corretta e corrispondente alla specifica domanda formulata dall'attore.

Parimenti risulta espressamente richiesta, sin dall'atto di citazione, la condanna del convenuto al pagamento delle spese di CTU della fase preventiva, essendo tali spese certamente ricomprese fra le *"spese... del giudizio cautelare"* richieste dall'attore nel predetto atto.

D'altra parte le spese dell'accertamento tecnico preventivo *"ante causam"* nel successivo giudizio di merito rientrano nell'ambito delle spese giudiziali e, pertanto, vanno regolate in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., senza che occorra una specifica domanda della parte vittoriosa (Cass. n. 9735/2020; Cass. n. 14268/2017).

Con il secondo motivo si lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della CTU.

Il Tribunale, a fronte della specifica eccezione sollevata dall'appellante, si sarebbe limitato a rilevare che la CTU si è svolta nel contraddittorio delle parti.

In particolare, il convenuto aveva eccepito la nullità dell'accertamento tecnico preventivo in quanto, non essendo comparsa alcuna delle parti alla prima udienza fissata con il decreto presidenziale, il giudice aveva dichiarato il ricorso inefficace, revocando poi tale provvedimento in seguito alla presentazione di un'istanza di fissazione di nuova udienza da parte del ricorrente (che aveva giustificato – e documentato – con motivi di salute la mancata comparizione alla prima udienza).

Ebbene, secondo l'appellante il provvedimento di revoca sarebbe nullo in quanto il precedente provvedimento di chiarativo dell'inefficacia del ricorso sarebbe non revocabile ai sensi dell'art. 177, comma 3, n. 2, c.p.c.: conseguentemente la CTU non potrebbe essere utilizzata nel successivo giudizio di merito *"poiché espletata in procedimento dichiarato inefficace"*.

La censura è infondata.



A parte la circostanza, già evidenziata dal Tribunale, dell'espletamento comunque dell'accertamento tecnico nel contraddittorio delle parti, che ha garantito il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del resistente, si rileva l'inapplicabilità nella fattispecie del disposto di cui all'art.177, comma 3, n. 2, c.p.c., non essendo espressamente prevista dalla legge l'inoppugnabilità del provvedimento dichiarativo dell'inefficacia del ricorso, con conseguente sua revocabilità.

Secondo il [REDACTED] peraltro la CTU sarebbe affetta da nullità anche sotto altro profilo, non avendo il CTU tentato la conciliazione delle parti, come previsto dall'art. 696 bis c.p.c.

Anche questa censura è priva di fondamento, in quanto, a parte il fatto che il tentativo di conciliazione è espletato dal CTU, secondo il disposto della citata norma, solo "*ove possibile*", non è comminata dalla legge alcuna nullità in caso di inosservanza di tale formalità.

Con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione e l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, in violazione dell'art. 116 c.p.c.

Secondo l'appellante le risultanze istruttorie non sarebbero idonee a fornire la prova della fondatezza della domanda proposta dall'attore.

Il motivo è infondato.

La CTU espletata, in modo rigoroso e completo, ha accertato, e documentato mediante rilievi fotografici, nell'appartamento dell'attore, ubicato al quinto piano, immediatamente sotto ed in corrispondenza dell'appartamento al sesto piano del convenuto, la presenza di "*diffuse macchie di umidità ai soffitti e alle pareti della quasi totalità dei vani*".

Tali manifestazioni di umidità sono state ritenute dallo stesso CTU "*per i punti d'infiltrazione e per la loro localizzazione, attribuibili ad allagamento prolungato dell'appartamento soprastante di proprietà del convenuto*".

Peraltro il CTU ha anche escluso, dopo attento esame delle condizioni dei luoghi, che queste manifestazioni di umidità possano essere state provocate da infiltrazioni di acque dalle facciate esterne del fabbricato.

Risulta dunque indubbiamente dimostrato che il danno subito dall'attore è stato causato dall'allagamento dell'appartamento del convenuto.

Con il quarto motivo si lamenta la omessa ed erronea motivazione in relazione all'art. 2051 c.c.

Secondo l'appellante erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto assolto l'onere della prova da parte dell'attore e non provato il caso fortuito dall'ottimo stato di manutenzione dell'appartamento del convenuto.

Il motivo è infondato.

Si è già visto come le risultanze della CTU dimostrino chiaramente l'ascrivibilità dei danni lamentati dall'attore all'allagamento dell'immobile di proprietà del convenuto, mentre non è stato affatto provato il caso fortuito, e cioè la presenza di un fattore causale, estraneo al soggetto danneggiante, dotato di un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico fra la cosa custodita e l'evento lesivo.

In particolare l'appellante non ha provato di aver provveduto ad una adeguata ed attenta manutenzione dell'impianto idrico, termico e fognario del suo appartamento, che ha provocato il predetto allagamento.

L'appello va pertanto rigettato, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
- 3) Si dà atto, altresì, che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, per



il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13
comma 1-bis d.p.r. 115/2002 a carico dell'appellante.

Lecce, 18.5.2021

IL CONSIGLIERE EST.

(Dott. Maurizio Petrelli)

IL PRESIDENTE

(Dott. Riccardo Mele)

